

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 38 del 24/05/2017

OGGETTO: procedimento di vigilanza n. 3/2017 relativo a XXX s.r.l. fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale XXX.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 10,30, presso la sede del Co.Re.Com. in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Michela Ridolfi	X	
	Ottaviano Gentile		X

IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge regionale 24/08/2001 n. 45 recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come successivamente modificato ed integrato;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il “*Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, di cui all’Allegato A alla Delibera n. 353/11/CONS del 23/06/2011, così come successivamente modificato;

VISTO l’accordo quadro tra L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sottoscritto in data 04 dicembre 2008;

VISTA la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo n. 178 del 11.11.2010 con cui si esprimeva parere favorevole al processo di conferimento delle seconde deleghe al Comitato regionale per le comunicazioni da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo in data 01 aprile 2011;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante “*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo*” che delega al Corecom Abruzzo l’esercizio della funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTI i nuovi indirizzi e procedure operative per l’esercizio delle funzioni delegate da parte dei Corecom, adottate dall’Ufficio di Gabinetto dell’Autorità in data 7.04.2011 e notificate ai Corecom in data 26.04.2011;

VISTI, in particolare, gli indirizzi relativi alla delega suddetta, secondo i quali: “*le indicazioni contenute nel manuale di procedure operative a corredo delle linee guida fornite dall’Autorità, sono modificate come di seguito: a) campioni di emittenti da sottoporre a monitoraggio pari al 30% delle emittenti locali...; b) selezione del campione rimessa alla discrezionalità dei singoli Corecom sulla base della loro conoscenza del territorio; c) il monitoraggio consisterà in una sessione annuale per le macroaree tutela dei minori, della pubblicità e degli obblighi di programmazione, su 24 ore, e per sette giorni...*”;

RICHIAMATA la deliberazione del Corecom Abruzzo n. 31 del 15/07/2016 con la quale il detto Comitato, in adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione della citata convenzione datata 01.04.2011, ha disposto di procedere al monitoraggio relativo all’anno 2016 di un campione di cinque emittenti televisive locali tra le quali anche il servizio di media audiovisivi l’emittente “XXX”, fornita dalla società XXX s.r.l., avente sede legale in XXX, Via XXX ed ha contestualmente disposto che il periodo di programmazione da assoggettare a vigilanza fosse riferito alla prima settimana di programmazione diffusa nel mese di Novembre 2016;

CONSIDERATO che per una più efficiente ed efficace garanzia del servizio di monitoraggio in parola, il Corecom Abruzzo, con determinazione dirigenziale n. 86 del 19/10/2016, ha realizzato in outsourcing le attività riguardanti l’analisi e la rilevazione dei dati delle trasmissioni televisive locali interessate dal detto monitoraggio secondo la normativa vigente, affidando il correlato servizio alla CARES - Cooperativa Analisi e Rilevazioni Economiche e Sociali s.c.r.l. con sede legale in Via Roma, 10 – Pavia;

DATO ATTO che, a fronte della propedeutica richiesta formulata dal Corecom Abruzzo alla società XXX s.r.l. di invio di copie su supporto magnetico DVD della programmazione diffusa nel periodo dal 31/10/2016 al 06/11/2016 sull’emittente locale “XXX”, la predetta società trasmetteva con raccomandata A/R il materiale che asseriva corrispondere a quanto richiesto;

TENUTO CONTO che, successivamente all’inoltro del suddetto materiale all’affidataria Cares scrll, la stessa, in data 10/02/2017, comunicava via mail al Corecom Abruzzo di aver riscontrato che le registrazioni contenute nei predetti DVD erano risultate relative ad un periodo parzialmente diverso da quello richiesto dal Corecom vale a dire dal 26 al 29 ottobre 2016 e dal 31/10/16 al 01/11/2016;

VISTO l’atto di accertamento e contestazione n. 3/17 notificato via pec dal Corecom Abruzzo alla società XXX s.r.l. in data 16/02/2017 alla luce della presunta violazione, per i fatti sopra descritti, della normativa vigente in tema di obblighi e modalità di conservazione delle registrazioni riferite alle trasmissioni dell’ultimo trimestre, così come disciplinato dall’art. 20, c. 5, L. n. 223/90 e dall’art. 8, c. 2, All. A alla Del. n. 353/11/CONS;

RICHIAMATA la relazione del Responsabile del procedimento di vigilanza n. 3/2017 e vista la proposta del 04/05/2017 formulata dal Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti – Ufficio Corecom Abruzzo, allegate al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, di adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX s.r.l, fornitrice del servizio di media audiovisivo locale “XXX”, per la violazione dell’art. 20, c. 5, L. n. 223/90 e dell’art. 8, c. 2, All. A alla Del. n. 353/11/CONS, nella misura della sanzione minima prevista ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. b) e comma 5, del D. Lgs. 177/05, recante il “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

DELIBERA

- di proporre all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, competente ai fini dell’adozione dei provvedimenti finali in materia di vigilanza sulle emittenti radiotelevisive ai sensi dell’art. 10 del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 581/15/CONS, alla luce delle ragioni espresse nella relazione del Responsabile del procedimento di vigilanza n. 3/2017, l’avvio del procedimento volto all’adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti della società XXX s.r.l., avente sede legale in XXX, Via XXX, fornitrice del servizio di media audiovisivo locale “XXX”, per la violazione dell’art. 20, c. 5, L. n. 223/90 e dell’art. 8, c. 2, All. A alla Del. n. 353/11/CONS, nella misura della sanzione minima prevista ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. b) e comma 5, del D. Lgs. 177/05, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;
- di trasmettere all’AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione riferita al sotteso procedimento di vigilanza, per i consequenziali atti di competenza.

Il Presidente
F.to Dott. Filippo Lucci

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 85/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28, della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii.